

osserva che questa cooperativa, pur partendo da un concetto di necessità per la vita dei sottufficiali, presenta una quantità di errori, imperfezioni e adulterazioni specialmente quando trova che gli interessati hanno concorso con un capitale di 22 mila lire per fabbricare le case e che lo Stato, oltre a concorrere con facilitazioni di carattere fondiario, che non portano alcun sacrificio per il bilancio dello Stato, accordò un sussidio di sei milioni.

Io sono nemico di tutti questi mezzi artificiali, coi quali si cerca di far vivere le istituzioni cooperative. Queste sono formazioni pseudo cooperative. Il bisogno di una cooperativa sorge dalla necessità di soddisfare bisogni speciali della classe proletaria, e, secondo me, non sono giustificati e non hanno valore politico rigeneratore dei nostri costumi, se non quando i mezzi necessari per favorire lo sviluppo cooperativo non sono dati dagli stessi diseredati.

Queste osservazioni fatte dall'onorevole Olivetti sono perfettamente giuste.

Credo che queste siano le ragioni della aggiunta da lui fatta alla proposta per la soppressione dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo.

Io non ho avuto tempo, per il lavoro affrettato della Camera nello studio dei progetti di legge, che si seguono come in una specie di cinematografo e per il lavoro delle Commissioni, a cui prendiamo parte, di andare a vedere se la ragione della soppressione entra proprio in questa misura di difesa del carattere specifico, naturale, razionale, delle istituzioni cooperative, di cui parla, ma credo che abbia molto rapporto con la necessità che i mezzi dallo Stato approntati possono diventare una delle inoculazioni di sangue cooperativo, che altrimenti non sarebbe nata dalla volontà degli interessati. In questo io sono sempre stato fedele osservatore della dottrina che lo sviluppo cooperativo deve essere dato dagli interessati.

Ed allora quali sono le conseguenze di ordine politico sociale, che si vengono a creare con queste varie forme di cooperazione?

Se si vogliono chiamare all'esercizio delle organizzazioni cooperative gli interessati, cogli aiuti dello Stato, si fanno dei buoni clienti dello Stato, se si vogliono invece chiamare all'esercizio dei loro diritti e delle loro ragioni cooperative con i propri mezzi, le proprie energie e i propri sacrifici, si fanno gli amanti della classe. E questo è proprio il nostro obiettivo.

Ecco perchè noi che siamo sostenitori degli interessi della classe degli sfruttati contro la classe degli sfruttatori, salutiamo con piacere la manifestazione di questa contraddizione nella quale si dibatte attualmente il Governo e si discuterà nel futuro, perchè questa è la consacrazione dello incoercibile bisogno di sostituire allo sviluppo della proprietà privata capitalista quello della proprietà in comune, la quale rappresenta il più alto fine di organizzazione della società avvenire. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore non è presente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la marina.

CIANO, *commissario generale per la marina mercantile*. Prego la Camera di non dare a questa conversione in legge di un Regio decreto presentato nel 1919 il carattere che vorrebbe dargli l'onorevole Lazzari. Non intende il Governo, col proporre la conversione in legge di questo decreto, dichiarare la sua fede nei problemi sociali, così come crede di rilevare l'onorevole Lazzari.

Questo è un modestissimo progetto di legge del 1919 inteso a favorire i sottufficiali della Regia marina, i quali, assoggettati a continui trasferimenti, non trovavano agevolmente casa a Spezia ed in altri dipartimenti marittimi.

Le osservazioni fatte dal relatore onorevole Olivetti circa l'abolizione dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 3 sono accettate dal Governo.

PRESIDENTE. Il Governo dunque accetta che la discussione sia fatta sul testo del disegno di legge della Commissione.

CIANO, *commissario generale per la marina mercantile*. Precisamente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

« Sono convertiti in legge i Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi da sottufficiali della Regia marina in servizio attivo per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa, previa soppressione del 2º, 3º, 4º, 5º comma dell'articolo 3 del Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 2043 ».